ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
" L. NOBILI"
Via Makallè, 10 – 42124 REGGIO EMILIA
Tel. 0522-921433 - fax 0522-517268
Codice meccanografico REIS01100L

E-mail: info@pec.iisnobili.gov.it info@iisnobili.gov.it http://www.iisnobili.gov.it

Distretto di Reggio Emilia N.11 Codice Fiscale 91157020354

Regolamento VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI EDUCATIVI

approvato dal Consiglio D'Istituto in data 20.03.2014

VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E SCAMBI EDUCATIVI

Art. 1 - Principi generali

Si rammenta che i viaggi di istruzione e le visite guidate rientrano, per le loro finalità, tra le attività integrative della scuola e si inseriscono quindi nel programma educativo della stessa. Lo studente, durante tutto lo svolgimento dell'iniziativa, dovrà tenere un comportamento corretto ed educato; dovrà rispettare le località, i monumenti e le opere d'arte visitate, attenendosi scrupolosamente al programma e alle istruzioni impartite dagli insegnanti accompagnatori. Non dovrà allontanarsi dal gruppo, osservando gli orari ed evitando di prendere iniziative personali. Vanno rispettati gli orari del ritiro serale. Il non rispetto delle regole comporterà l'assunzione di provvedimenti. Nei casi più gravi potranno essere avvisate le famiglie al fine di un ritorno immediato in sede.

E' creata una commissione gite che si riunisce all'inizio dell'anno scolastico per fornire le indicazioni di massima relative a tempi, luoghi,ed altro oggetto delle uscite e al termine dell'anno per la verifica di quanto realizzato.

1. I Consigli di Classe, nella loro programmazione, devono approvare le proposte di visite guidate e viaggi di istruzione. Il docente proponente l'uscita (detto Capogita) deve presentare in Presidenza la richiesta corredata delle motivazioni, dei nominativi degli insegnanti accompagnatori e dell'insegnante di riserva (con firma di accettazione di tutti gli interessati). Il Dirigente provvederà a passare la richiesta alla segreteria didattica per ottenere i tre preventivi. Verrà sempre scelto il preventivo più conveniente. I rapporti con la segreteria e il

Dirigente devono sempre essere tenuti dal docente capogita; per nessun motivo devono essere delegati studenti.

2. I docenti accompagnatori devono essere individuati all'interno del Consiglio di Classe. come pure l'insegnante di riserva obbligatorio per il viaggio (1 docente di riserva ogni 2). In via del tutto eccezionale il docente di riserva può essere di classe diversa se docente della classe negli anni precedenti. Il rapporto alunni/docenti è stabilito in 15/1

elevabile fino a 18 alunni. In caso di partecipazione al viaggio di istruzione o visita guidata di alunni disabili, ai docenti accompagnatori previsti dal rapporto docenti/alunni di cui sopra, si aggiungerà un qualificato docente fino a 2 alunni disabili, salvo situazioni di particolare gravità (C.M. 623/2-10-96, art.8.2). Il numero degli alunni partecipanti per ogni classe non può essere inferiore al 75% degli alunni regolarmente frequentanti.

3. Non sono ammessi ai viaggi quelle classi e/o alunni che, a giudizio del Consiglio di Classe, abbiano mostrato scarso autocontrollo o commesso gravi mancanze a livello disciplinare.

4. I programmi dei viaggi e delle visite (date di effettuazione, itinerario, orario e luoghi di partenza e di ritorno, alloggi, spesa), approvati dai Consigli di Classe e dal Consiglio d'Istituto, sono portati a conoscenza delle famiglie per iscritto a cura del docente capogita del viaggio prima che venga richiesta l'autorizzazione e l'eventuale acconto. Il docente capogita presenterà alla Commissione Viaggi d'Istruzione una dettagliata relazione scritta sullo svolgimento del viaggio e sui risultati conseguiti sul comportamento delle classi e dei singoli alunni. Detta relazione va consegnata entro una settimana dalla conclusione del viaggio.

Art. 2 – Autorizzazione e pagamenti

1. A tutela degli insegnanti accompagnatori per la partecipazione al viaggio degli alunni minorenni è tassativamente necessario acquisire per iscritto l'autorizzazione di un genitore o loro delegato. Tale autorizzazione è comunque necessaria anche per i maggiorenni.

2. Assieme alla autorizzazione per i viaggi di più giorni gli studenti verseranno un acconto che, in caso di ritiro non giustificato, non verrà restituito.

3. Il pagamento totale del viaggio deve avvenire prima della data fissata per la partenza con versamento sul c.c. postale dell'Istituto compilando la causale del versamento.

Art. 3 – Obblighi e responsabilità dei docenti accompagnatori

I docenti accompagnatori sono soggetti all'obbligo di una attenta e costante vigilanza sugli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di

cui all'articolo 2047 del Codice Civile, integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n.312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace
In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.

Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente.

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza.
Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Art. 4 - Regolamentazione dei viaggi di istruzione

1. La regolamentazione della durata dei viaggi d'istruzione è la seguente:

- **Biennio: possibilità di effettuare uno o più viaggi d'istruzione della durata massima di giorni 1.**

- **Classi terze e quarte: possibilità di effettuare un viaggio d'istruzione della durata massima di gg. 4 (3 pernottamenti) in territorio italiano.**

- **Classi quinte: possibilità di effettuare un viaggio d'istruzione della durata massima di gg. 5 o 6 (4 o 5 pernottamenti)in Italia o all'estero.**

Dal limite massimo di giorni e dall'obbligatorietà dei viaggi in territorio italiano sono esclusi i viaggi legati a progetti di scambio con l'estero o a particolari iniziative (es. viaggio della memoria, visite al parlamento europeo, Ginevra, ecc.).

2. Nel corso dell'anno scolastico ciascuna classe potrà effettuare uscite per un massimo di 6 giornate o mezze giornate (incluse quelle in territorio comunale e provinciale), oltre il viaggio d'istruzione.

3. Si consiglia di utilizzare il treno ogni volta che i percorsi programmati lo consentono.

4. I viaggi di istruzione devono svolgersi entro il 30 marzo per le classi quinte e il 15 aprile per tutte le altre classi e le visite guidate possono svolgersi nell'arco dell'intero anno scolastico compatibilmente con

l'attività didattica, tranne l'ultimo mese di scuola in cui possono effettuarsi soltanto uscite di carattere naturalistico.

5. I viaggi d'istruzione devono concludersi di norma nella giornata di sabato.

6. I viaggi d'istruzione si effettueranno preferibilmente nei periodi di bassa stagione al fine del contenimento dei costi.

7. La realizzazione dei viaggi non deve cadere in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli scrutini, consigli di classe, ricevimento generale dei genitori).

8. Ogni docente non potrà dare la propria disponibilità a qualunque titolo per viaggi d'istruzione e visite guidate che superino 8 giorni complessivi di servizio.

Art. 5 – Costo del viaggio

1. Il costo del viaggio va esaminato scrupolosamente per evitare sacrifici economici cui potrebbero sentirsi chiamate le famiglie. Per contenere i costi si adotteranno i seguenti criteri:

a) organizzare mete dal costo contenuto, pur salvaguardando la qualità dei servizi (di trasporto e alberghiero)

***b)* richiedere sempre almeno la mezza pensione per i viaggi di più giorni**

c) verificare la disponibilità anche economica delle famiglie prima di organizzare il viaggio; ogni anno il Consiglio d'Istituto definirà un tetto massimo di spesa.

Per l'anno scolastico in corso si propone:

per uscite di un giorno massimo € 50.00

per uscite di due giorni massimo € 120.00

per uscite di tre o quattro giorni massimo € 250.00

per uscite di cinque o sei giorni massimo € 350.00

d) possono derogare dal tetto massimo di spesa le uscite particolari dovute a progetti approvati dal Collegio Docenti e dai Consigli di classe (Es. viaggio della memoria, scambi con scuole estere ..).

Art. 6 – Documenti e accompagnatori

1.Per garantire una buona organizzazione e per evitare l'effettuazione di viaggi non coerenti con la programmazione didattica ed educativa i Consigli di Classe devono seguire correttamente la Procedura . Nella richiesta scritta da far firmare al Dirigente per l'autorizzazione a procedere deve sempre essere specificato l'insegnante capogita, unico referente con il Dirigente e la segreteria, e la data di autorizzazione del consiglio di classe.

2. A nessun titolo possono partecipare estranei alla attività didattico-formativa della scuola (amici o parenti ad eccezione dei genitori degli alunni diversamente abili per motivi di assistenza, docenti e personale ATA liberi dal servizio, ex docenti non più in servizio, docenti in giorno libero).

3. Soltanto gli insegnanti comandati ad accompagnare e gli alunni partecipanti sono coperti da assicurazione scolastica.

Scambi educativi con istituzioni scolastiche all'estero

Art. 7 - Scambi educativi

1. I progetti relativi agli scambi sono correlati al curricolo degli studi proposti dai consigli di classe, inseriti nella programmazione didattica della scuola, approvati dal Collegio dei Docenti e, quindi, deliberati dal Consiglio d'Istituto. Anche su sollecitazione del Ministero si raccomanda di favorire gli scambi all'interno della Comunità europea.

2. Gli scambi educativi devono realizzarsi attraverso la programmazione di un progetto didattico che coinvolga un'intera classe e, solo in via eccezionale per evitare il disagio didattico, gruppi di studenti aggregati (quest'ultima soluzione va debitamente motivata e autorizzata dai consigli di classe e dalla Dirigenza). Nel primo caso il progetto ha il suo momento centrale nella realizzazione dello scambio di classi, che si attua di norma in condizioni di reciprocità; nel secondo caso i Consigli di classe si esprimeranno sulla partecipazione di alunni

provenienti dalle diverse classi interessate, in relazione all'attività da svolgere.

3. Gli scambi educativi di norma possono durare massimo 8 giorni ed essere realizzati nel corso dell'intero anno scolastico. Gli scambi possono essere effettuati nel periodo delle vacanze soltanto qualora siano in corso le normali attività didattiche nel paese che ospita.

4. L'insegnante proponente lo scambio si atterrà a quanto segue:

- **Ad ogni scambio deve partecipare almeno un insegnante di lingua straniera.**

- **Ogni insegnante non può partecipare a più di uno scambio (andata e ritorno) per anno scolastico; sono previste deroghe soltanto nel caso lo scambio si realizzi totalmente in periodi di sospensione delle lezioni.**

- **Sia per la classe che per i docenti accompagnatori lo scambio è alternativo alle visite e/o viaggi d'istruzione.**

- **Il numero degli alunni partecipanti allo scambio deve essere pari al *75%* del totale di ogni classe.**

5. Gli accompagnatori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di missione all'estero secondo la normativa vigente.

6. L'onere finanziario per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative di scambio è assunto dalle famiglie degli alunni che vi partecipano.

7. Criteri per la scelta degli accompagnatori durante gli scambi di classe

- **Insegnanti di lingua (come responsabile dello scambio o come collaboratori del progetto)**

- **Insegnanti con una buona conoscenza della lingua, sia parlata che scritta.**

- **Insegnanti che assicurino al responsabile dello scambio una fattiva collaborazione e partecipazione nel lavoro di progettazione e di attuazione dello scambio, in ogni fase (visita e ospitalità).**

Disposizioni generali

Art. 8 – Contratto di agenzia

1. Il Contratto con l'agenzia viene stilato sulla base di quanto previsto dalla Nota M.I.U.R. prot. 645 dell'11/04/2002.

Art. 9 - Competenze

1. Il Collegio docenti (vedi art.4 DPR 416/74), nell'ambito della programmazione didattica, delibera annualmente l'attuazione delle iniziative.

2. Il Consiglio di classe, in sede di programmazione annuale dell'attività didattica, definisce il progetto delle iniziative attenendosi ai criteri, generali definiti dal regolamento d'Istituto. Il Dirigente approva la proposta.

3. Il Consiglio d'Istituto delibera sugli aspetti finanziari e la regolarità della documentazione richiesta.